



Autorità di Bacino

BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO

Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'Autorità di Bacino del Fiume Serchio

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina i limiti, i criteri e le modalità per il conferimento di incarichi individuali, anche a pubblici dipendenti, di cui all'art. 2222 e seguenti del Codice Civile, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, tramite contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa.

Art. 2 Contenuto degli incarichi

Gli incarichi di cui all'art.1 si configurano quali contratti di collaborazione autonoma che hanno ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale nelle quali prevalga il carattere della personalità, ai sensi degli articoli 2229 – 2238 del codice civile strettamente riferiti alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dall'ente.

Art. 3 Presupposti e limiti di ammissibilità degli incarichi

1. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art.7, comma 6 del D.Lgs.165/2001 come modificato dal DL 112/2008 convertito in L.133/2008 e dalla L. 69/2009, gli incarichi di cui all'art.1 vengono conferiti per esigenze cui l'Amministrazione non può far fronte con personale in servizio, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché con oneri esterni non a carico del bilancio, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è vietato ed è causa di responsabilità amministrativa.

3. Gli incarichi vengono affidati nel rispetto della programmazione dei fabbisogni dell'ente, di cui all'art.4, comma 3, ed esclusivamente per le figure professionali di cui l'Amministrazione necessita.

4. Il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione avviene nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalle vigenti disposizioni e specificati annualmente con decreto del Segretario Generale.

Art. 4 Casi di esclusione dall'applicazione delle disposizioni regolamentari

Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:

- gli incarichi concettualmente riconducibili all'appalto di servizi, che hanno ad oggetto la prestazione resa da soggetti con organizzazione strutturata, prodotta senza caratterizzazione personale, che rientrano nell'ambito dell'appalto disciplinato dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i;
- gli incarichi relativi a prestazioni di servizi di cui all'allegato II A del D.L.gs 163/2006 e s.m.i, disciplinati dallo specifico Regolamento approvato con decreto del Segretario Generale n. 3435 del 27 Ottobre 2008;



Autorità di Bacino

BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO

- gli incarichi relativi ad adempimenti obbligatori per legge.

Art. 5

Oggetto degli incarichi e programmazione dei fabbisogni

1. Ai sensi dell'art.71 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., gli incarichi sono conferiti per lo svolgimento delle funzioni di studio e di progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino dalla legge.
2. L'oggetto dell'incarico deve rispondere agli obiettivi specifici dell'Amministrazione.
3. L'Autorità di Bacino del Fiume Serchio effettua annualmente una programmazione generale dei fabbisogni, nell'ambito della quale individua le figure professionali da reperire all'esterno dotate di elevate competenze, conoscenze e professionalità che si rendono necessarie per lo svolgimento di specifici progetti e attività.

Art. 6

Verifica dell'assenza di personale interno idoneo allo svolgimento delle prestazioni

1. Prima di attuare le procedure volte a reperire all'esterno le professionalità necessarie, l'Autorità di Bacino del Fiume Serchio accerta all'interno della propria organizzazione, l'assenza della professionalità necessaria allo svolgimento delle prestazioni ritenute indispensabili alla realizzazione di progetti e obiettivi definiti nella programmazione di carattere generale di cui all'art. 5 comma 3.
2. Nell'atto di indizione della procedura selettiva viene data adeguata motivazione dei presupposti che hanno determinato la necessità di ricorrere all'esterno.

Art. 7

Soggetti destinatari degli incarichi

L'Autorità di Bacino del Fiume Serchio individua i collaboratori esterni cui conferire gli incarichi di cui all'art.1, relativamente alle figure professionali di cui necessita, tramite l'attivazione delle procedure di selezione ai sensi di quanto stabilito dagli articoli. 9, 10 e 11.

Art. 8

Responsabile del Procedimento

In conformità a quanto stabilito dall'art.5 comma 1 della legge n. 241/1990 e s.m.i., il Segretario Generale o il Dirigente preposto possono riservarsi la responsabilità dell'istruttoria, oppure assegnarla ad altri; in assenza della specifica assegnazione prevista da tale norma, le funzioni di Responsabile del Procedimento spettano al funzionario preposto alla Unità Organizzativa di riferimento, conformemente a quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo.

Art. 9

Modalità di selezione dei collaboratori e forme di pubblicità

1. La selezione dei collaboratori avviene attraverso la comparazione dei curricula professionali e successivo colloquio, secondo le procedure indicate nei commi seguenti.
2. Ove ravvisi la necessità di procedere al conferimento di un incarico esterno, l'Autorità di Bacino del Fiume Serchio procede alla pubblicazione di un avviso pubblico di selezione mediante comparazione di curricula..
3. L'avviso deve indicare:
 - 1) il contenuto delle attività di studio e progettazione che l'ente intende affidare ad esperti esterni, evidenziandone la rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'Amministrazione;
 - 2) le modalità e i criteri di svolgimento dell'incarico;
 - 3) la durata dell'incarico;
 - 4) l'importo del compenso lordo erogato dall'Amministrazione al collaboratore;
 - 5) i requisiti di elevata professionalità e di specializzazione universitaria richiesti per lo svolgimento dell'incarico;
 - 6) i termini temporali e le modalità entro cui presentare la domande di partecipazione.



Autorità di Bacino

BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO

- 7) le modalità di selezione dei candidati e in particolare:
- i criteri di valutazione dei curricula;
 - i criteri di valutazione e le modalità di svolgimento del colloquio;
4. L'avviso di selezione di cui al comma precedente è pubblicato per dieci giorni presso la sede dell'Autorità e sul sito internet ufficiale dell'ente.

Art. 10

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice viene nominata contestualmente all'approvazione dell'avviso di selezione curriculare con decreto del Segretario Generale ed è composta, nel rispetto delle previsioni di legge in materia e del regolamento di organizzazione, da tre membri di cui uno con funzioni di presidente. Uno dei tre membri eserciterà la funzione di segretario verbalizzante.

Art. 11

Procedure comparative

- Le domande pervenute, corredate da curriculum vitae redatto in formato europeo, sono esaminate dalla Commissione di cui all'articolo precedente.
- La Commissione procede, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, alla specificazione dei criteri di selezione individuati nel bando.
- Per ciascun candidato la Commissione elabora un giudizio sintetico attribuendo al curriculum un punteggio numerico di valore da 1 a 70 (1, valore più basso, 70, valore più alto), sulla base del quale predispone una graduatoria provvisoria. Sono invitati a sostenere il colloquio un numero di professionisti pari almeno al triplo degli incarichi da affidare, secondo l'ordine progressivo della graduatoria provvisoria, con un minimo di 3. Saranno ammessi al colloquio selettivo i soli candidati al cui curriculum vitae sarà attribuito un punteggio minimo di punti 35. Al termine dei colloqui, la Commissione predispone la graduatoria finale di merito, sommando il punteggio attribuito al curriculum con il punteggio attribuito al colloquio, nel rispetto dei criteri individuati nell'avviso. Per il colloquio vengono assegnati massimo 30 punti. Relativamente al colloquio, la selezione si considera superata nel caso il candidato raggiunga almeno il punteggio di 21/30.
- La procedura può essere espletata anche in presenza di una sola domanda, purché ritenuta ammissibile dal punto di vista formale e sostanziale; in tale ipotesi, la commissione esprime tutte le valutazioni e le formalità previste dalla procedura indicata ai commi precedenti, trasmette gli atti al Segretario Generale per il successivo provvedimento di affidamento dell'incarico in base al successivo art.12.
- Delle risultanze della procedura comparativa viene data idonea pubblicità mediante pubblicazione presso la sede e sul sito internet dell'Autorità.
- La graduatoria finale ha efficacia solo per l'attività di studio e progettazione oggetto dell'avviso per il quale è conferito l'incarico esterno e non può essere utilizzata per incarichi similari che dovesse essere necessario conferire in futuro.

Art. 12

Modalità di affidamento degli incarichi

- L'Autorità affida l'incarico all'esperto che ha ottenuto il punteggio più alto a seguito dello svolgimento delle procedure comparative di cui all'articolo precedente.
- Nel provvedimento di conferimento dell'incarico, il Segretario Generale dovrà attestare l'adeguatezza della professionalità riscontrata dal curriculum nonché motivare la congruità del prezzo.

Art. 13

Disciplinare di incarico

- I rapporti di collaborazione di cui all'art.1 sono formalizzati con apposito disciplinare di incarico, approvato con Decreto del Segretario Generale.



Autorità di Bacino

BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO

2. La scelta della tipologia contrattuale è effettuata dall'Amministrazione in funzione delle specifiche esigenze della stessa nonché delle caratteristiche della prestazione richiesta e della posizione fiscale dell'incaricato.
3. I contratti sono stipulati in forma scritta e devono contenere i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto della prestazione;
 - b) la rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'Amministrazione;
 - c) le modalità i criteri di svolgimento dell'incarico;
 - d) la durata della collaborazione;
 - e) il compenso erogato al collaboratore, commisurato all'utilità conseguita dall'Amministrazione
4. Il pagamento del compenso avviene nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite nel disciplinare di incarico, previo accertamento dell'effettiva esecuzione della prestazione concordata.

Art. 14

Risoluzione, proroga o rinnovo dell'incarico

L'incarico si risolve automaticamente senza diritto al preavviso alla scadenza indicata nel disciplinare, ovvero anche prima di tale data, laddove lo impongono esigenze di pubblico interesse e in qualsiasi momento se ne ravvisi l'opportunità; lo stesso è altresì rinnovabile o prorogabile solo in caso di effettiva necessità. Il disciplinare di incarico dovrà contenere le ipotesi di risoluzione del rapporto, compresa la possibilità da parte dell'Amministrazione di prorogare o rinnovare l'incarico, rinviando la proroga o il rinnovo all'emanazione di un successivo provvedimento espresso adeguatamente motivato in ordine alla effettiva necessità per ragioni di pubblico interesse.

Art. 15

Limite massimo di spesa

Annualmente, con Decreto del Segretario Generale, viene individuato il limite massimo della spesa per gli incarichi di cui all'art.1, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 16

Pubblicità degli incarichi

Nel rispetto dell'art.53 comma 14 del D.lgs.165/2001 così come modificato dall'articolo 61, comma 4, legge n. 133 del 2008, l'Autorità di Bacino del Fiume Serchio rende noti, mediante la pubblicazione sul sito web, gli elenchi dei propri collaboratori e consulenti indicando l'oggetto dell'incarico, la durata e il compenso erogato.

Art. 17

Controllo preventivo di legittimità

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L. 204/1994, come modificato dall'art.17, comma 30, della L.102/2009, gli atti e contratti di cui all'articolo 1 del presente regolamento, sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, secondo le modalità indicate nell'art.3 della L. 204/1994.